

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1: Denominazione

E' costituita l'Associazione di Promozione e Sviluppo dell'Ordinamento degli Enti Locali Italia. La sua sigla è A.P.S.O.E.L. Italia.

Articolo: Sede

L'Associazione ha sede in Lusciano (CE) alla Via Marconi n. 60.

Articolo 3: Finalità

L'Associazione ha le seguenti finalità:

1. favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo dell'Ordinamento degli Enti Locali;
2. favorire lo sviluppo di buone pratiche in applicazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione;
3. favorire l'assistenza a favore degli Enti Locali nei procedimenti di loro competenza;
4. favorire l'assistenza degli associati in tutti i procedimenti amministrativi, anche telematici, avviati innanzi ad un Ente Locale;
5. favorire la cura degli interessi funzionali della categoria dei dipendenti degli Enti Locali;
6. favorire la promozione di provvedimenti legislativi atti a promuovere lo sviluppo dell'Ordinamento degli Enti Locali;
7. favorire lo svolgimento della propria azione verso gli organi dello Stato e della Pubblica Amministrazioni in generale, collaborando con questi nella formazione di nuove forme legislative a tutela e valorizzazione dell'Ordinamento degli Enti Locali;

8. favorire lo scambio di idee e proposte tra i vari associati per il perfezionamento dell'Ordinamento degli Enti Locali;

9. favorire la cura a mezzo di appositi organi di stampa e mediante convegni e incontri l'informazione tecnica per tutti gli associati, incentivando la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti;

10. favorire la cura dell'attività di consulenza ed assistenza professionale tra gli iscritti, costituendo, tra l'altro, una piattaforma informatica che permetta e sviluppi l'interazione tra gli associati;

11. favorire la collaborazione al governo della cosa pubblica, prospettando alle Istituzioni e agli organi di governo proposte e soluzioni alternative ai problemi amministrativi che investono gli Enti locali;

12. favorire la rappresentanza degli associati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, per le finalità dell'Associazione;

13. favorire la promozione dell'impegno associativo attraverso iniziative di studio, ricerca, divulgazione, didattica e promozione dell'ordinamento degli Enti Locali attraverso l'organizzazione di corsi didattici, divulgativi, seminari, giornate di studio sull'ordinamento degli Enti Locali aventi come destinatari tutti i cittadini in genere, con particolare riferimento al personale già impiegato negli Enti Locali e quello in procinto di partecipare ai concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni locali;

14. favorire la promozione dell'impegno associativo attraverso iniziative a sostegno degli Enti Locali mediante assistenza ai procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli in materia di ammini-

strazione digitale, contenzioso depenalizzato, polizia amministrativa, sportello unico per le attività produttive, conferenze di servizi, contrattualistica, affari generali e legali, servizi sociali, sicurezza sul lavoro, stress lavoro correlato;

15. favorire la promozione della creazione di una comunità di pratica con scambio reciproco e virtuoso delle conoscenze e delle competenze in materia di ordinamento degli Enti, finalizzata al miglioramento dei buoni rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni locali mediante assistenza alla presentazione delle istanze e successiva interlocuzione con le amministrazioni competenti;


16. favorire la promozione con ogni mezzo e metodo consentito, la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito all'ordinamento degli Enti Locali, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale di ognuno, in special modo tra i giovani alla ricerca di occupazione e intenzionati a trovare impiego negli Enti Locali e non;

17. favorire la promozione della formazione di una classe dirigente altamente qualificata e capace di promuovere e favorire lo sviluppo dell'ordinamento degli Enti Locali.

L'associazione, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale, concedere garanzie reali e personali.

Articolo 4: Gli strumenti

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può:

- 
- a. organizzare corsi di aggiornamento e di formazione professionale per gli associati e per i cultori dell'ordinamento degli Enti Locali, anche tramite utilizzo di fondi pubblici.
 - b. stipulare convenzioni e contratti con società di servizi, di fornitura di beni, di assicurazioni, con banche, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per tutti gli Associati e per i loro familiari;
 - c. stipulare convenzioni, protocolli d'intesa e contratti con Enti della Pubblica Amministrazione, Associazioni e Fondazioni per il raggiungimento dei fini associativi;
 - d. stipulare convenzioni e contratti con società, individuate con procedura che garantisca la concorrenza, per fornire strumenti e servizi, necessari al perseguimento dei fini sociali;
 - e. organizzare manifestazioni, incontri, convegni con la partecipazione dell'Istituzioni e degli organi di governo per il raggiungimento delle finalità associative;
 - f. attivare tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini sociali, nel rispetto delle normative di legge, locale, nazionale e comunitaria, anche successive alla costituzione dell'Associazione;

L'Associazione non può partecipare a società di capitale, neanche per il perseguimento di finalità istituzionali e non può svolgere attività diverse da quelle consentite.

Articolo 5: Tutela

L'Associazione è apolitica, apartitica e riconosce il ruolo dei sindacati, per la tutela dei diritti e dei doveri della categoria.

Articolo 6: Personalità giuridica

L'Associazione richiederà la personalità giuridica e non persegue fini di lucro né svolge attività commerciali o di impresa e, pertanto, non è soggetta all'imposta sulle persone giuridiche, a termini del combinato disposto degli artt.2 e 20 del D.P.R. n. 598 del 29 settembre 1973.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve durante la vita dell'ente, in favore di amministratori o Associati, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogia attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7: Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti i privati cittadini cultori dell'ordinamento degli Enti Locali;

Possono far parte dell'Associazione gli Enti pubblici, Comuni, Province, Regioni, Consorzi, Unioni di Comuni, Società pubbliche o a partecipazione, anche minoritaria pubblica, Aziende speciali e società che operano nel campo degli enti locali e Università Italiane.

I Revisori Legali, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati, i Geometri, gli Architetti, gli Ingegneri, gli Psicologi, ed ogni altra figura professionale regolamentata, possono far parte dell'Associazione, se ciò non sia in contrasto con le disposizioni dei propri Albi.

L'iscrizione si effettua con la presentazione di un modulo cartaceo oppure online, nel quale chi desidera diventare associato dovrà effettuare tutte le dichiarazioni previste. Il Presidente dell'Associazione dispone l'iscrizione dell'Associato nel registro degli Associati. Semestralmente l'elenco dei nuovi Associati viene sottoposto, per la ratifica successiva, al Consiglio Direttivo.

L'Associato si impegna ad effettuare il pagamento della quota iniziale e delle successive quote annuali, fissate dagli Organi dell'Associazione. L'Associato può entro il 30 novembre di ogni anno chiedere di non far più parte dell'Associazione, a partire dall'anno successivo e pertanto non avrà più diritti e doveri nei confronti della stessa.

La qualità di Associato si perde per dimissioni, morte o morosità per oltre un anno, salvo recupero delle somme dovute.

Articolo 8: Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di partecipare alle manifestazioni, convegni e seminari organizzati dall'APSOEL Italia. Ogni Associato partecipa alla vita istituzionale dell'Associazione, contribuendo con le proprie attività al perseguimento dei fini associativi, fissati nello Statuto e deliberati dagli Organi.

L'Associato deve contribuire al versamento della quota annuale, che viene fissata dal Consiglio Direttivo. In caso di morosità l'Associazione provvederà, con i mezzi ritenuti più idonei, al recupero di quanto dovuto. L'Associato de-

ve tenere un comportamento che non sia in grado di arrecare danni, di immagine, materiali o altro, all'Associazione e ai suoi membri. Coloro che contravvengono ai doveri indicati nel presente Statuto sono esclusi con provvedimento del Direttivo dall'Associazione con effetto immediato. All'Associato è dato, comunque, diritto di presentare proprie controdeduzioni. Le esclusioni sono comunicate agli altri associati in sede di Assemblea Annuale, senza comunicazioni on-line.

Articolo 9: Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) Il Presidente dell'Associazione;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Assemblea Generale dei soci;

Ai membri del Consiglio direttivo spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione all'attività associativa.

Articolo 10: Presidente dell'Associazione

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'associazione secondo il proprio Statuto. Rappresenta l'Associazione innanzi tutti i cittadini, tutti gli Enti pubblici, i Magistrati di ogni ordine e grado, le Commissioni Tributarie, gli uffici tributari, le autorità amministrative e giudiziarie in genere. In casi di assenza temporanea del Presidente, il Vice Presidente svolge i compiti propri del Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni, è nominato dall'Assemblea Generale degli associati, ed è sempre rieleggibile. Convoca, presiede e cura l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, stabilendone gli ordini del giorno.

In particolare, tra l'altro, il Presidente:

a. spetta la firma sociale anche digitale e la responsabilità di fronte ai terzi ed in giudizio,

b. assicura il corretto funzionamento dell'Associazione, vigilando anche sulla tenuta della contabilità, sulla conservazione dei documenti, non solo fiscali, sulla predisposizione del bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione;

c. conferisce, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, procure generali, incarichi di perizia e di arbitro e di incarichi necessari per il perseguimento dei fini sociali;

d. assume, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dipendenti, anche con contratti flessibili, stabilendo gli incarichi, le mansioni e le retribuzioni.

Provvede, nei casi previsti dalla normativa, a sospenderli o licenziarli;

e. conferisce, senza deliberazione del Consiglio Direttivo, ad esperti di comprovata professionalità incarichi di collaborazione stabilendo durata, mansioni ed onorario. Provvede, nei casi previsti dalla normativa, a sospenderli o revocarli;

f. effettua operazioni bancarie e postali, quali, a titolo esemplificativo, apertura/chiusura conti correnti, prelevamenti/versamenti ecc;

g. stipula le convenzioni, i protocolli di intesa e i contratti necessari al perseguimento dei fini istituzionali;

h. svolge le funzioni di tesoriere dell'Associazione;

i. gestisce e compie tutte le operazioni previste nello scopo sociale per il raggiungimento dello stesso.

L'elenco dei contratti, dei protocolli di intesa e delle convenzioni stipulate, degli incarichi e delle assunzioni effettuate, dei giudizi in corso, sono comunicate, almeno semestralmente, al Consiglio Direttivo.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione. E' composto di 2 membri, oltre il Presidente dell'Associazione. I membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o rinuncia di uno o più membri il Consiglio Direttivo effettua la loro sostituzione temporanea, fino alla successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo ha la gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione ed esercita tutti i compiti e le facoltà che non siano espressamente attribuiti ad altri organi. Si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia convocata dal Presidente o su richiesta di almeno tre suoi componenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'origine del giorno, della data, dell'ora e della sede della convocazione, è effettuato per e-mail almeno cinque giorni solari prima della data di convocazione. In casi di urgenza, tale termine può essere ridotto a 2 giorni. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza degli assegnati al Consiglio Direttivo, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza dei presenti e sono iscritte, con i relativi verbali, in un registro tenuto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può richiedere, se ritiene, la partecipazione del Collegio dei revisori.

Rientrano, tra l'altro, tra i compiti del Consiglio Direttivo:

- a. la predisposizione, in collaborazione con il Presidente, del bilancio di previsione annuale e del rendiconto annuale della gestione, che devono essere accompagnati da una relazione illustrativa del Presidente;
- b. il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- c. la fissazione delle prime quote associative e di adesione annuali;
- d. tutto quanto previsto nello Statuto.

Articolo 12: Assemblea Generale

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente con convocazione scritta con raccomandata oppure a mezzo mail e con comunicazione sul sito internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tale comunicazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e luogo in cui è convocata.

Può essere convocata in una sede diversa dalla sede dell'Associazione ed è convocata almeno una volta l'anno. Tra l'altro provvede:

1. all'approvazione del bilancio di previsione annuale, del rendiconto della gestione;
2. alla nomina del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo ad eccezione delle prime nomine che avverranno in sede di costituzione;
3. alla determinazione delle quote di adesione e delle quote associative per l'anno successivo;

L'Assemblea, in seduta straordinaria, provvede a:

- a. modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- b. stabilire l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

c. nominare i liquidatori e stabilire i loro poteri;

d. deliberare su qualsiasi altro argomento previsto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

All'Assemblea Generale hanno diritto di intervenire tutti gli Associati iscritti, che se impossibilitati a partecipare possono delegare, per iscritto, altri Associati. Ogni Associato non può ottenere più di cinque deleghe da parte di altri Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro, bollato e sottoscritto dal Presidente. La convocazione, in seduta ordinaria, è valida, se intervengono, in prima convocazione la metà degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In seduta straordinaria, l'Assemblea è valida quando sono rappresentati almeno la metà degli Associati.

Articolo 13: Istituzioni periferiche

In seno all'Associazione possono essere costituite sezioni regionali e sezioni provinciali. La disciplina delle sezioni avviene mediante protocollo aggiuntivo, approvato dal Direttivo, le cui norme non possono contrastare con quelle del presente Statuto.

Articolo 14: Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione, unitario ed indivisibile, è costituito da:

1. proventi del tesseramento associativo rappresentato dall'incasso delle quote di adesione e da quelle associative;
2. versamenti straordinari dei soci e di quanti fruiscono dell'attività associativa;
3. contributi pubblici e privati;

4. proventi da attività e sponsorizzazioni;

5. donazioni, lasciti di persone e di Enti pubblici e privati;

6. quant'altro stabilito dalla legge 383/2000.

Articolo 15: Scioglimento

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050, la stessa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione degli associati.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale, in seduta straordinaria, appositamente convocata e che delibera con decisione presa da almeno 2/3 degli associati. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità che l'assemblea deciderà al momento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'adunanza per lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione deve rifarsi all'art. 21 del codice civile.

Articolo 16: Disposizioni finali e transitorie

L'Associazione è costituita, inizialmente, dagli Associati fondatori, indicati nell'Atto costitutivo, che provvedono ad eleggere il Presidente dell'Associazione, che come indicato nel presente Statuto, dura in carica tre anni. Gli Associati fondatori nominano, altresì, il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni.

Articolo 17: Norme Finali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

Letto e sottoscritto:

dr. ZOCCOLA Benedetto

Benedetto Zoccola

dr.ssa GRASSIA Giancarlo

Giancarlo Grassia

dr. PALOMBA Arturo

Arturo Palomba

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versato al Concessionario della riscossione
€ *168,00* *Cedolarementetto/ps*

quietanza n. *28/10/2013* del *6349*
Atto registrato il *28/10/2013* al m. *3E*
Aversa, li *28/10/2013*

Il Direttore

[Signature]

